

**D.g.r. 29 marzo 2021 - n. XI/4478****Modifiche alla d.g.r. 21 dicembre 2020, n. 4097 «Criteri applicativi della misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» in attuazione della l.r. n. 36 del 6 novembre 2015» - Approvazione dei nuovi criteri applicativi della misura**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto d'autonomia della Lombardia ed in particolare l'articolo 2 «Elementi qualitativi della Regione» comma j che «riconosce il valore sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro e adotta le misure idonee a promuoverne lo sviluppo»;

Vista la legge regionale n. 36 del 6 novembre 2015 «Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21» con la quale la Regione:

- riconosce l'importanza e l'attualità del ruolo ricoperto dal mondo cooperativo, in particolare come strumento efficace contro il problema della disoccupazione e del disagio sociale in genere;
- incentiva e sostiene l'innovazione tecnologica e l'adeguamento degli standard della qualità, relativi ai beni e servizi offerti dalle imprese cooperative, anche per soddisfare bisogni emergenti della società e dei processi organizzativi delle imprese cooperative;
- sostiene le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori che intendono rilevare l'attività o rami di attività dell'azienda nella quale hanno operato, per finalità di salvaguardia occupazionale, ovvero da lavoratori provenienti da aziende in crisi che avviano una nuova impresa cooperativa;

Visti in particolare gli artt. 14 e 15 della l.r. 36/2015 che istituiscono e disciplinano il Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative (d'ora in avanti «Fondo»);

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro interventi per la promozione del settore cooperativo attraverso strumenti di supporto specifico (es. FRIM 7 Cooperazione) e una piena attuazione della legge regionale 36/2015;

Richiamate:

- la d.g.r. 10 febbraio 2010, n. 11329 «Potenziamento delle misure del Fondo per l'Imprenditorialità a sostegno delle aziende e attivazione di una linea d'intervento a favore delle imprese cooperative» con la quale è stata attivata la linea d'intervento n. 7 «Cooperazione», con vincolo di destinazione esclusivo a favore delle imprese cooperative, ed è stato disposto che la dotazione venisse incrementata con le risorse di cui alla l.r. 34/2008 derivanti dalle disponibilità e dai rientri dei fondi di rotazione ex l. n. 49/1985 ed ex l.r. n. 21/2003;
- la d.g.r. 19 dicembre 2016, n. 6019 «Istituzione del Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, in attuazione della l.r. 36 del 6 novembre 2015» che ha istituito, in attuazione dell'art. 14 della l.r. 36/2015, il Fondo e ne ha approvato, all'allegato A, i criteri applicativi;
- la l.r. n. 42 del 28 dicembre 2017 «Legge di stabilità 2018-2020» e in particolare l'art. 1 comma 10 che, al fine di regolare la liquidità tra Regione Lombardia e Finlombarda Spa, ha disposto il rientro di somme giacenti presso la Società, come previsti dalla l.r. 43 del 28 dicembre 2017 «Bilancio di previsione 2018-2020», tra le quali anche le disponibilità residue del FRIM 7 giacenti in Finlombarda s.p.a. alla data del 30 settembre 2016 che costituivano parte della dotazione del fondo ex d.g.r. 19 dicembre 2016, n. 6019;
- la d.g.r. n. 973 del 11 dicembre 2018 «Criteri applicativi del Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, in attuazione della l.r. 36 del 6 novembre 2015 - sostituzione della d.g.r. 19 dicembre 2016, n. X/6019»;
- la l.r. 27 dicembre 2006 n. 30 ed in particolare l'art. 1 con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;

Richiamata la d.g.r. 21 dicembre 2020, n. 4097 «Criteri applicativi della misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» in attuazione della l.r. 6 novembre 2015, n. 36 ed in particolare l'allegato A;

Dato atto che la richiamata d.g.r. 21 dicembre 2020, n. 4097 prevede quanto segue:

- di attivare, per il sostegno alle imprese cooperative, una

specifica misura volta alla crescita, allo sviluppo e al consolidamento delle cooperative lombarde mediante il sostegno a programmi di investimento, al mantenimento e allo sviluppo dei livelli occupazionali, alla capitalizzazione delle cooperative, al consolidamento, messa in sicurezza e rilancio delle imprese cooperative lombarde a seguito della pandemia, promuovendo in particolare il rafforzamento patrimoniale;

- che la copertura finanziaria è garantita dalle risorse libere pari a euro 9.157.141,00 a valere sulle disponibilità, annualità 2020, tra i fondi presso Finlombarda, come di seguito indicati:

- Codice gestione 00795 FRIM COOPERAZIONE euro 9.105.440,00,
- Codice gestione 00717 LR 16/96 euro 106.831,00,
- Codice gestione 00751 FONCOOPER euro 1.015.577,00,
- Codice gestione 00739 LR 21/03 euro 2.429.333,00,

così come risulta dalla comunicazione pervenuta da Finlombarda con pec in data 17 novembre 2020 «Situazione sintetica al 30 settembre 2020 relativa ai Fondi gestiti da Finlombarda s.p.a.» al Protocollo regionale n. 01.2020.0019381 del 17 novembre 2020 con la quale rendiconta tra l'altro la situazione dei fondi su richiamati con una disponibilità residua effettiva al 30 settembre 2020 di risorse pari a complessivi euro 12.657.181,00;

- di rinviare la definizione degli importi di assistenza tecnica a un successivo provvedimento di Giunta ovvero nel Documento Tecnico di accompagnamento in fase di assestamento al bilancio 2021-2023;
- di rinviare a specifico incarico a Finlombarda s.p.a., la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività;

Verificato che l'attività della misura, oggetto di deliberazione, rientra nell'incarico del Fondo Cooperative approvato con d.g.r. 973/2018 anziché nella d.g.r. n. 873/2018 come indicato nella richiamata d.g.r. 21 dicembre 2020, n. 4097 e che, nelle more dell'approvazione di un nuovo incarico a Finlombarda s.p.a. l'attività della misura, oggetto della presente deliberazione, rientra nell'incarico approvato con d.d.g. n. 1961 del 18 febbraio 2019 «Approvazione incarico a Finlombarda S.p.A quale soggetto gestore del «Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative» ai sensi della d.g.r. n. 973/2018. Contestuale impegno dei costi esterni pari ad euro 9.000,00»;

Richiamata la d.g.r. 22 marzo 2021, n. XI/4456 «Revisione della metodologia per l'assegnazione del credit scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11, in sostituzione della d.g.r. 24 ottobre 2018, n. XI/675»;

Considerati gli effetti perduranti della crisi da COVID 19 che richiedono un impegno ancora più importante sulla patrimonializzazione delle imprese;

Considerata la necessità di rettificare l'Allegato A della richiamata d.g.r. 21 dicembre 2020, n. 4097, in particolare per quanto riguarda la rimodulazione del contributo concesso, tale da sostenere ed accompagnare le imprese cooperative lombarde, nel loro processo di crescita, sviluppo occupazionale e di capitalizzazione, per il rilancio di progetti di investimento, nonché in merito alla nuova metodologia per l'assegnazione del credit scoring di cui alla richiamata d.g.r. 22 marzo 2021, n. XI/4456;

Ritenuto pertanto di modificare la DGR 21 dicembre 2020, n. 4097 come segue:

- sostituire l'allegato A per la determinazione dei criteri, con il nuovo Allegato A «Criteri applicativi della misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» in attuazione della l.r. n. 36 del 6 novembre 2015» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- individuare Finlombarda S.p.A. quale soggetto gestore del Fondo e della gestione del bando attuativo sulla base dei criteri di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- far rientrare l'attività della misura oggetto della presente deliberazione, nell'incarico approvato a Finlombarda con d.d.g. 18 febbraio 2019 n. 1961 «Approvazione incarico a Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del «Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative» ai sensi della d.g.r. n. 973/2018. Contestuale impegno dei costi esterni pari ad euro 9.000,00», nelle more di un nuovo incarico a

## Serie Ordinaria n. 13 - Venerdì 02 aprile 2021

Finlombarda;

Stabilito di demandare alla Direzione Generale Sviluppo Economico i competenti provvedimenti attuativi delle nuove attività previste in capo a Finlombarda Spa, nel rispetto delle disposizioni previste dall'armonizzazione contabile ex d.lgs. n. 118/2011;

Dato atto che Finlombarda, in qualità di soggetto incaricato delle attività di gestione del Fondo e del bando attuativo è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse di Regione Lombardia, con particolare attenzione agli adempimenti previsti dall'art. 9 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 in materia di Registro Nazionale degli Aiuti;
- realizzare le attività secondo i criteri di cui al presente provvedimento e le modalità di cui al successivo Bando attuativo e al successivo incarico, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52

della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;

- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Dato atto che:

- il 13 ottobre 2020 la Commissione Europea, con la Comunicazione C(2020)7127 final, ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, che proroga le disposizioni di tale regime per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021;
- con l'Aiuto SA.59655, autorizzato dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, è stata prorogata la validità del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla suddetta Comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 fino al 30 giugno 2021;
- il 1° febbraio 2021 la Commissione Europea, con la comunicazione C(2021)34/06 ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo che proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e, innalza a 1.800.000,00 euro, rispetto al precedente limite di 800.000 euro, l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo»;

Dato atto che ai fini dell'efficacia nel diritto interno della proroga di cui alla Comunicazione C (2021)34/06 è necessario che il Governo italiano proceda a notificare in SANI la proroga e la modifica del plafond 3.1 del Regime quadro degli aiuti SA.57021, SA.58547 e SA.59655 non essendo altrimenti direttamente applicabile;

Visto il d.l. 22 marzo 2021, n. 41 «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» ed in

particolare l'art. 28 che, tra l'altro, aumenta il plafond della sezione 3.1. a 1.800.000,00 di cui all'art. 54 del d.l. 34/2020 e proroga al 31 dicembre 2021 la durata del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui al citato d.l. 19 maggio 2020, n. 34;

Stabilito che le agevolazioni di cui alla misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono concesse ed erogate, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, come segue:

- per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., gli aiuti all'interno del regime quadro nazionale sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- per la quota di finanziamento nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Dato atto che:

- nel rispetto dei principi generali dei Reg. 1407/2013;
- la concessione dell'Intervento agevolativo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 1407/2013 art. 4 comma 6);
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- attesti di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 1407/2013 art. 4 comma 6);
- nel rispetto del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» l'agevolazione:
- non può essere concessa alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- può essere concessa ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
- è concessa entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo aiuto;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essersi trovata in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Stabilito altresì che le agevolazioni di cui alla misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- possono essere cumulate con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrate in predetti regimi;
- decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» tutte le domande, comprese quelle presentate entro il termine ma concesse successivamente al predetto termine (31 dicembre 2021 salvo proroghe del regime e dei relativi Aiuti), saranno inquadrate nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che Finlombarda s.p.a., secondo le modalità indicate nell'incarico:

- effettua l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed ex Regime Quadro Temporaneo (sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e s.m.i.) nella fase di verifica propedeutica alle concessioni;
- effettua, decorso il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo Aiuto, l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) 1407/2013 nella fase di verifica propedeutica alle concessioni;

Dato atto che gli uffici regionali competenti:

- garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s sul Quadro temporaneo fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo Aiuto, e artt. 8 e s.s. per gli aiuti in «de minimis» e per le agevolazioni concesse dopo la scadenza del Quadro Temporaneo;
- verificano nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 1.800.000,00 € al lordo di oneri e imposte;
- assolvono agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 27 novembre 2020 - n. 22 «Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020» che all'art. 6 «Deroga alle compensazioni di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della l.r. 34/1978» prevede che:

- in sede di erogazione delle risorse destinate all'attuazione delle misure a beneficio di microimprese e lavoratori autonomi con partita IVA individuale necessarie a mitigare gli effetti economici dell'emergenza causata da COVID-19, non si applicano le disposizioni sulla compensazione fra crediti e debiti di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione);
- la Giunta regionale, in caso di eventuali ulteriori misure aventi analoghe finalità, prevede, nello stesso provvedimento che dispone la misura, l'eventuale applicazione della disposizione di cui al primo periodo;

Serie Ordinaria n. 13 - Venerdì 02 aprile 2021

Stabilito, pertanto, che per le agevolazioni concesse sulla misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020, in sede di erogazione non si applica la compensazione di cui all'art. 55, c.2 della l.r. 34/1978;

Visto il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID» che all'art. 10-bis. «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19» inseriti in sede di conversione dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 e in vigore dal 25 dicembre 2020 che prevede al comma 1 che «i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

Valutato che la misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rispetti le condizioni di cui all'art. 10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 in relazione sia agli aiuti di stato, sia in merito all'eccezionalità della misura legata all'emergenza COVID 19, che richiede interventi in tema di capitalizzazione delle imprese;

Ritenuto, pertanto, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, di non applicare la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973 in sede di erogazione della quota di contributo a valere sulla misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'allegato A «Criteri applicativi della misura «Fondo per la capitalizzazione delle imprese cooperative lombarde»», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che sostituisce integralmente l'Allegato A della richiamata d.g.r. 21 dicembre 2020, n. 4097;

Dato atto che con successivi provvedimenti del Dirigente della Unità Organizzativa «Competitività delle filiere e dei territori» si procederà all'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all'Allegato A della presente deliberazione, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Acquisito il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, nella seduta del 25 marzo 2021;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Richiamati in particolare:

- la d.g.r. 25 gennaio 2021 n. XI/4222 «Il provvedimento organizzativo» con la quale viene nominato Direttore Generale dello Sviluppo Economico Armando De Crinito;
- la d.g.r. 22 febbraio 2021 n. XI/4350 «IV provvedimento organizzativo 2021» con la quale viene rinominata la UO Competitività delle filiere e dei territori;
- la d.g.r. 17 marzo 2021 n. 4431 «V provvedimento organizzativo 2021» con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della U.O. Competitività delle filiere e dei territori a Enrico Capitanio;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di sostituire l'allegato A della d.g.r. 21 dicembre 2020 n. XI/4097 per la determinazione dei criteri, con il nuovo Allegato A «Criteri applicativi della misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde»», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prevedere che la copertura finanziaria, come già stabilito nella d.g.r. 21 dicembre 2020 n. XI/4097, è garantita dalle risorse libere pari a euro 9.157.141,00 a valere sulle disponibilità, annualità 2020, tra i fondi presso Finlombarda, come di seguito indicati:

- Codice gestione 00795 FRIM COOPERAZIONE euro 9.105.440,00,
- Codice gestione 00717 LR 16/96 euro 106.831,00,
- Codice gestione 00751 FONCOOPER euro 1.015.577,00,
- Codice gestione 00739 LR 21/03 euro 2.429.333,00,

così come risulta dalla comunicazione pervenuta da Finlombarda con pec in data 17 novembre 2020 «Situazione sintetica al 30 settembre 2020 relativa ai Fondi gestiti da Finlombarda S.p.A.» al Protocollo regionale n. O1.2020.0019381 del 17 novembre 2020 con la quale rivede tra l'altro la situazione dei fondi su richiamati con una disponibilità residua effettiva al 30 settembre 2020 di risorse pari a complessivi euro 12.657.181,00.

3. di individuare Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del Fondo e far rientrare l'attività della misura oggetto della presente deliberazione, nell'incarico approvato a Finlombarda con d.d.g. 18 febbraio 2019 n. 1961 «Approvazione incarico a Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del «Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative» ai sensi della d.g.r. n. 973/2018. Contestuale impegno dei costi esterni pari ad euro 9.000,00», nelle more dell'approvazione di un nuovo incarico;

4. di demandare alla Direzione Generale Sviluppo Economico i competenti provvedimenti attuativi delle nuove attività previste in capo a Finlombarda Spa, nel rispetto delle disposizioni previste dall'armonizzazione contabile ex d.lgs. n. 118/2011;

5. di prevedere che le agevolazioni di cui alla misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono concesse ed erogate, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, come segue:

- per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i, gli aiuti all'interno del regime quadro nazionale sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- per la quota di finanziamento nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

6. di stabilire che decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» tutte le domande, comprese quelle presentate entro il termine ma concesse successivamente al predetto termine (31 dicembre 2021 salvo proroghe del regime e dei relativi Aiuti), saranno inquadrate nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

7. di dare atto che Finlombarda s.p.a., secondo le modalità indicate nell'incarico, effettua:

- l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed ex Regime Quadro Temporaneo (sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e s.m.i.)

nella fase di verifica propedeutica alle concessioni e alle erogazioni;

- decorso il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo Aiuto, l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) 1407/2013 nella fase di verifica propedeutica alle concessioni e alle erogazioni;

8. di dare atto che gli uffici regionali competenti:

- garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s sul Quadro temporaneo fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo Aiuto, e artt. 8 e s.s. per gli aiuti in «de minimis» e per le agevolazioni concesse dopo la scadenza del Quadro Temporaneo;
- verificano nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 1.800.000,00 € al lordo di oneri e imposte;
- assolvono agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;

9. di stabilire che:

- per le agevolazioni concesse sulla misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020, in sede di erogazione del contributo non si applica la compensazione di cui all'art. 55, c.2 della l.r. 34/1978;
- sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non si applica la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973 in sede di erogazione della quota di contributo a valere sulla misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

10. di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente della Unità Organizzativa «Competitività delle filiere e dei territori» l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all'Allegato A della presente deliberazione, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

11. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. e disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO A

**CRITERI APPLICATIVI DELLA MISURA**  
**“FONDO PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE COOPERATIVE LOMBARDE”**

<b>FINALITÀ</b>	<p>La finalità generale della misura è quella di favorire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>la crescita e lo sviluppo</b> delle cooperative lombarde mediante il sostegno a programmi di investimento</li> <li>• Il <b>consolidamento, messa in sicurezza e rilancio</b> delle imprese cooperative lombarde a seguito della pandemia, promuovendo in particolare il rafforzamento patrimoniale</li> <li>• la <b>capitalizzazione</b> delle cooperative</li> <li>• il mantenimento e lo sviluppo dei <b>livelli occupazionali</b></li> </ul>
<b>DOTAZIONE FINANZIARIA</b>	<p>La dotazione finanziaria pari a euro 9.157.141,00 è a valere sui rientri delle risorse autonome di Regione Lombardia - annualità 2020 - disponibili sui fondi presso Finlombarda.</p>
<b>SOGGETTO GESTORE</b>	<p>La gestione del Fondo e della misura è affidata a Finlombarda S.p.A, Società finanziaria in house di Regione Lombardia.</p>
<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<p>Possono presentare domanda, secondo le procedure e i requisiti che saranno dettagliati nel bando attuativo, i soggetti costituiti in forma cooperativa e i loro consorzi (escluse le cooperative agricole e quelle abitative) aventi sede legale ed operativa in Lombardia. Eventuali priorità settoriali o riserve saranno specificate nel successivo bando attuativo. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, verrà verificata la situazione contributiva a mezzo DURC, secondo le disposizioni vigenti.</p> <p>Saranno comunque esclusi i soggetti che:</p> <p>a) ai fini della concessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• siano insolventi ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a) del Reg. 1407/2013;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• non siano in regola con la normativa antimafia vigente per le agevolazioni superiori a 150.000 euro;</li> </ul> <p>b) ai fini dell'erogazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non siano in regola con la normativa antimafia vigente per le agevolazioni superiori a 150.000 euro.</li> </ul>
<b>REGIME DI AIUTO</b>	<p>Le agevolazioni di cui alla misura "Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde" del presente Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono concesse ed erogate, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547 e SA.59655 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, gli aiuti all'interno del regime quadro nazionale sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;</li> <li>- per la quota di finanziamento nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo). Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al Soggetto richiedente sarà proposta la riduzione dell'agevolazione al fine di restare entro i massimali previsti.</li> </ul>

	<p>Nel rispetto dei principi generali dei Reg. 1407/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la concessione dell'Intervento agevolativo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;</li><li>- l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);</li><li>- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:<ul style="list-style-type: none"><li>- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;</li><li>- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;</li><li>- attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6).</li></ul></li></ul> <p>Nel rispetto del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" l'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- non può essere concessa alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;</li><li>- può essere concessa ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che</li></ul>
--	---



	<p>lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- è concessa entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e del relativo aiuto;</li><li>- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essersi trovata in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.</li></ul> <p>Le agevolazioni - possono essere cumulate con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrate in predetti regimi.</p> <p>Decorso il termine di validità del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" tutte le domande, comprese quelle presentate entro il termine ma concesse successivamente al predetto termine (31 dicembre 2021 salvo proroghe del regime e dei relativi Aiuti), saranno inquadrate nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).</p>
--	---

<b>TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE</b>	<p>L'agevolazione consiste nel combinato di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) un finanziamento agevolato erogato interamente a valere su risorse regionali, che può concorrere fino ad un massimo del 60% delle spese ammesse e comunque non oltre 300.000 euro. La durata massima del finanziamento è pari a 10 anni, anche in funzione dell'entità dello stesso, di cui un massimo di 2 anni di preammortamento (a cui si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate alla prima scadenza utile). Al finanziamento sarà applicato un tasso agevolato, pari allo 0.5%;</li><li>b) una componente di contributo a fondo perduto che può concorrere fino ad un massimo del 10% delle spese ammesse e comunque non oltre 50.000 euro;</li><li>c) eventuale ulteriore componente di contributo a fondo perduto che può concorrere fino ad un massimo del 10% delle spese ammesse e comunque non oltre 50.000 euro al raggiungimento dei risultati occupazionali come dettagliato nel bando attuativo;</li><li>d) eventuale ulteriore componente di contributo a fondo perduto che può concorrere fino ad un massimo del 10% delle spese ammesse e comunque non oltre 50.000 euro al raggiungimento dei risultati di capitalizzazione come dettagliato nel bando attuativo.</li></ul>
<b>PROGETTI AMMISSIBILI</b>	<p>Le agevolazioni saranno concesse per progetti di crescita, sviluppo e consolidamento dei Soggetti beneficiari mediante il sostegno a programmi di investimento, il mantenimento e sviluppo dei livelli occupazionali e la capitalizzazione delle cooperative.</p> <p>I beneficiari dovranno rendicontare tutte le spese previste dal progetto e produrre una relazione che illustri e comprovi gli eventuali risultati conseguiti in termini di mantenimento e sviluppo dei livelli occupazionali e di capitalizzazione.</p>

<b>SPESE AMMISSIBILI</b>	<p>Sono ammissibili i progetti che comportino spese complessive ammissibili non inferiori a euro 50.000,00 e non superiori a euro 500.000,00.</p> <p>Saranno ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese sostenute dalla data del 01 gennaio 2021, purché funzionali e collegate al progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) acquisto di beni strumentali (attrezzature, macchinari, impianti);</li><li>b) acquisto di partecipazioni societarie (maggiori del 50%) o di rami d'azienda di imprese da parte dei soggetti beneficiari;</li><li>c) acquisto di licenze software per la produzione o la gestione e interventi finalizzati allo sviluppo della transizione digitale;</li><li>d) affitto di locali destinati all'attività primaria/prevalente;</li><li>e) servizi di consulenza specialistica o equivalenti correlate al progetto;</li><li>f) spese generali nella misura massima del 10% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera e);</li><li>g) spese di commissione per garanzie;</li><li>h) spese per il personale dipendente impiegato nel Progetto in maniera forfettaria nella misura massima del 10% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera e);</li><li>i) acquisto o ristrutturazione di immobili per l'attività primaria/prevalente (max 30% delle spese complessive) solo se funzionali alla realizzazione del progetto di investimento.</li></ul>
<b>DURATA DEI PROGETTI</b>	Fino a 18 mesi (più massimo 6 mesi di eventuale proroga, per complessivi 24 mesi) dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione.
<b>MODALITÀ E TEMPI DI ISTRUTTORIA</b>	<p>L'iter istruttorio sarà articolato nella fase formale e in quella tecnica e vedrà il supporto istruttorio di un Nucleo di Valutazione appositamente costituito.</p> <p>Il termine di conclusione del procedimento sarà di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione delle domande.</p> <p>La valutazione delle domande sarà a sportello valutativo.</p>

<b>AMBITI E CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<p>Per l'assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando attuativo da parte di Regione Lombardia, entro 60 giorni decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato.</p> <p>La valutazione dei progetti sarà a sportello valutativo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p> <p>I criteri di valutazione riguarderanno:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Analisi della qualità progettuale dell'investimento;</li> <li>2) Analisi economico-finanziaria (che vedrà anche la verifica delle condizioni creditizie di cui alla DGR 22 marzo 2021, n. XI/4456 "Revisione della metodologia per l'assegnazione del credit scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11, in sostituzione della DGR 24 ottobre 2018, n. XI/675)".</li> </ol> <p>Il dettaglio dei criteri e i relativi punteggi verranno definiti nel bando attuativo di successiva emanazione.</p>
<b>MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDE</b>	<p>La richiesta di agevolazione dovrà essere presentata esclusivamente sulla piattaforma BANDI ON LINE di Regione Lombardia.</p>
<b>MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</b>	<p>L'agevolazione verrà erogata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la quota di finanziamento, in due soluzioni:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• prima tranche pari al 50% a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del contratto di finanziamento nel rispetto della DGR 22 marzo 2021, n. XI/4456 "Revisione della metodologia per l'assegnazione del credit scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11, in sostituzione della DGR 24 ottobre 2018, n. XI/675";</li> <li>• tranche a saldo a conclusione del Progetto, previa rendicontazione di tutte le spese ammesse.</li> </ul> </li> </ul>

	<p>- per la quota di contributo come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• una quota del 10%, a conclusione del Progetto, previa rendicontazione di tutte le spese ammesse. Salvo richiesta della quota del 10%, a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, presentando apposita garanzia come previsto dalla L.R. 34/1978;</li><li>• una quota del 10% al raggiungimento dei risultati occupazionali nelle modalità definite nel bando attuativo;</li><li>• una quota del 10% a fronte di una capitalizzazione come dettagliato nel bando attuativo.</li></ul>
--	---